



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI CAMPANIA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>BOCCHINI</b>	<b>FERNANDO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>D'AMBROSIO</b>	<b>CORRADO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ORILIA</b>	<b>LORENZO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5943/2018  
depositato il 25/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 3045/2018 Sez:8 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di CASERTA

contro:  
CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INF. DEL VOLTURNO

contro:  
S.P.A.

**difeso da:**

VIA

**proposto dall'appellante:**

SPA  
VIA COMUNALE SAN GIUSEPPE,25 81043 CAPUA CE

**difeso da:**

CARAVELLA LUCA  
CENTRO DIREZIONALE IS. E1 80100 NAPOLI NA

**Atti impugnati:**

AVVISO PAGAM. n° 4521043987 TRIB.LOCALI 2017

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 5943/2018

UDIENZA DEL

11/01/2019 ore 09:00

N°

620/2019

PRONUNCIATA IL:

11/01/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

25/01/2019

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Commissione Tributaria Regionale - 21° Sezione - così composta:

Dott. Fernando Bocchini	Presidente
Dott. Lorenzo Orilia	Giudice
Dott. Corrado d'Ambrosio	Giudice relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 5943 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta - Sez. 08 - n. 3045/08/2018, pronunciata in data 22/05/2018, depositata in data 21/06/2018, avente ad oggetto: AVVISO DI PAGAMENTO n° 4521043987 TRIB. LOCALI 2017, e vertente

**TRA**

S.P.A., con sede in Capua (CE), alla via Comunale San Giuseppe n. 25, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dottor Silvio Pascolini, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Luca Caravella, il quale elegge domicilio in Napoli, al Centro direzionale Is. E1, presso lo studio legale Fimmanò

**APPELLANTE**

**E**

**CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA BACINO INFERIORE DEL  
VOLTURNO**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in  
Caserta, alla Via Roma n. 80 -81100

**APPELLATO**

**(non costituito)**

**NONCHE'**

**S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già rappresentato  
e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di  
quest'ultima, in Celle di Bulgheria (SA) alla via Cassolino n. 20/B in virtù di procura  
in calce al ricorso

**APPELLATA**

**OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA n° 3045/08/2018,  
EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  
CASERTA - SEZ. 08 - PRONUNCIATA IN DATA 22-05-2018, DEPOSITATA  
IN DATA 21-06-2018, AVENTE AD OGGETTO: AVVISO DI PAGAMENTO  
n° 4521043987 TRIB. LOCALI 2017.**

**CONCLUSIONI**

I procuratori delle parti concludevano come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.



Ed infatti, la materia dei contributi in favore degli appellati Consorzi di Bonifica è disciplinata dal d. r. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, ed è statuito che tali prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientrano nella categoria generale dei tributi, per cui la legge determina direttamente i requisiti, sia del potere impositivo, sia dell'assoggettamento ad esso, affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto, in corrispondenza o proporzione al grado di beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile.

In realtà, nel caso *de quo*, il riferimento all'art. 860 cod. civ., è d'obbligo (*"Concorso dei proprietari nella spesa"*): *"I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica"*.

Tale dettato legislativo non lascia dubbi circa il rapporto privatistico che si instaura tra i proprietari associati ed il Consorzio, con l'effetto che la contribuzione agisce soltanto tra le parti volontariamente consociate.

Il Consorzio, pertanto, non può auto-elevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria al pari dello Stato e delle Regioni, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo anche nei confronti di cittadini non consociati né convenzionati.

Ciò che pretende ed esercita il Consorzio è un potere impositivo totalmente assimilabile a quello fiscale che, invece, non gli spetta, perché l'imposizione

contributiva riconosciutagli è solo finalizzata al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica secondo piani di intervento e criteri di ripartizione pro-quota.

Alla luce della pronuncia della Suprema Corte del 21/9/2016 n. 18458, il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuzione degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle SS.UU.).

Non è perciò onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente, da fornirsi mediante, dimostrazione di uno specifico fatto il positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012).

Preliminarmente rispetto all'espletamento dell'onere probatorio, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico; quanto all'onere probatorio stesso, il consorziato

deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari *mezzi* di prova (sez. n. 5, n. 9100 del 2012).

L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto, poi, una ulteriore precisazione nelle decisioni prese a Sezioni Unite, dinanzi richiamate, che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto "all'an od quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: ne consegue che in detta ipotesi, non applicandosi la presunzione derivante dall'inclusione nella perimetrazione, va applicata la generale disciplina ex art. 2697 cod. civ., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

L'impianto normativo del settore è costituito dal lontano Regio Decreto n. 215/1933, che costituisce l'ossatura portante ed il riferimento principale, a tutt'oggi, che definisce i principi generali sulla bonifica in senso generale e sull'obbligo di contribuzione (articoli 3,4,10, 11, 17).

In particolare, il Collegio del primo grado non ha considerato che per valutare se un immobile tragga o meno beneficio dalle opere eseguite da un Consorzio di bonifica,

si deve fare riferimento al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 che, all'art. 1, descrive le opere che legittimano la imposizione.

Giungendo finalmente al merito del caso in esame e, quindi, al motivo di appello va rilevato l'errore commesso dalla Commissione Provinciale laddove, a pag. 3 secondo cpv. dell'impugnata sentenza, sostiene che *"nella presente fattispecie nessuna prova contraria risulta essere stata allegata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendosi considerare tale la mancata richiesta di autorizzazioni per interventi di qualsiasi tipo da parte del Consorzio al Comune di Capua per gli anni 1996-2015 (nulla di più errato in quanto fino a tutto ottobre 2017 come da perizia asseverata e certificato prodotti), considerato che le opere di bonifica potrebbero essere state svolte in altri comuni o direttamente presso gli argini dei fiumi.*

In realtà, Capua insiste proprio sul Volturno, che è l'unico fiume in provincia di Caserta, *per cui il contributo risulta correttamente motivato, mentre l'atto, a sua volta, contiene gli elementi necessari a consentire al contribuente un'adeguata difesa.*

Orbene, come è stato documentato, anche con gli atti aggiuntivi, non si può affermare affatto la sussistenza di un contributo diretto e specifico al fabbricato dell'opponente a seguito dell'attività di manutenzione del territorio, poiché già questa è inesistente, oltre la dimostrata fatiscenza e/o distruzione delle opere datate esistenti.

Ed infatti, ciò che emerge inconfutabilmente dai fatti di causa è il mancato compimento, da parte dell'appellato Consorzio, di opere di bonifica integrale del territorio, iniziative tendenti ad un miglioramento globale del territorio, a maggior

ragione, di quelle che dovrebbero avere una puntuale ricaduta su particolari fondi, tra cui quello su cui è stato edificato l'opificio dell'opponente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Alla luce di quanto precede, la Commissione Tributaria Regionale, 21° sezione, accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3045/08//18 della CTP di Caserta, annulla l'avviso di pagamento n° 4521043987.

La natura della controversia esige la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**


**La Commissione Tributaria Regionale, 21° sezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti del Consorzio generale di bonifica bacino inferiore del Volturno, e della \_\_\_\_\_ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:**

**accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3045/08/18, annulla l'avviso di pagamento n° 4521043987;**  
**compensa le spese.**

**Così deciso a Napoli in data 11-01-2019.**

IL GIUDICE RELATORE

CORRADO d'AMBROSIO



IL PRESIDENTE

FERNANDO BOCCHINI

